Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 giugno 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 852-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 6 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 302.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli impiegati e dei commessi, dipendenti dalle imprese assicuratrici.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 303.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di penne stilografiche, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche, accessori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 304.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonchè armonichette a bocca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 305.

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli nelle provincie di Pisa, Parma e Ravenna.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 291.

Concessione alla Scuola centrale Vigilanza Aeronautica Militare (V.A.M.) di Viterbo, dell'uso della bandiera nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica, nonchè per i reparti a terra della Marina militare,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa,

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso alla Scuola centrale Vigilanza Aeronautica Militare (V.A.M.) di Viterbo l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152.

La bandiera sarà custodita presso la Scuola centrale V.A.M. di Viterbo dal comandante della Scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1962

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 292.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73:

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312:

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 116 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 116. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in chimica,

b) la laurea in chimica industriale,

c) la laurea in fisica,

d) la laurea in matematica,

e) la laurea in scienze naturali;

f) la laurea in scienze biologiche;

g) la laurea in scienze geologiche.

Il professore titolare di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Gli articoli da 124 a 132, relativi ai corsi di studi per la laurea in fisica e per la laurea in scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Laurea in fisica

Art. 124. — La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi per la laurea in fisica si distingue in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni ai tre indirizzi del primo biennio:

1) Fisica generale I;

2) Fisica generale II;

3) Analisi matematica I;

4) Analisi matematica II;

5) Geometria I;

6) Meccanica razionale;

7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);

8) Esperimentazioni di fisica (biennale).

Si richiederà inoltre alla fine del primo biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica, secondo criteri fissati dalla Facoltà.

I corsi di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II non devono essere considerati come corsi biennali, essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

Il corso di Meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, e in comune con gli allievi matematici.

I corsi numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Art. 125. — Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e Analisi matematica II.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *Comuni ai tre indirizzi*:

1) Struttura della materia;

2) Istituzione di fisica teorica;

3) Metodi matematici della fisica.

L'insegnamento di Metodi matematici della fisica potrà essere sostituito, su deliberazione della Facoltà, con uno dei due seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in matematica: istituzioni di analisi superiore, istituzioni di fisica matematica.

b) *Corsi per l'indirizzo generale*:

4) Fisica superiore;

5) Fisica teorica;

6) Laboratorio di fisica I;

7) Laboratorio di fisica II.

c) *Corsi per l'indirizzo didattico*:

4) Complementi di fisica generale I;

5) Complementi di fisica generale II;

6) Preparazione di esperienze didattiche I;

7) Preparazione di esperienze didattiche II.

d) *Corsi per l'indirizzo applicativo*:

4) Laboratorio di fisica I;

5) Laboratorio di fisica II.

Art. 126. — Dovranno inoltre essere seguiti dei corsi a scelta, fra quelli elencati all'articolo 127 nel numero e con le modalità qui appresso indicate per i vari indirizzi:

a) *Per l'indirizzo generale*:

Due corsi di cui uno a scelta fra quelli indicati con asterisco nell'elenco dell'art. 127.

b) *Per l'indirizzo didattico*:

Due corsi.

c) *Per l'indirizzo applicativo*:

Quattro corsi, secondo curricula stabiliti anno per anno dalla Facoltà per i diversi orientamenti, o proposti all'approvazione della Facoltà stessa dagli stu-

denti interessati. Ciascun curriculum riguarderà tutti e quattro i predetti corsi e stabilirà le eventuali propedeuticità.

Art. 127. — Elenco dei corsi complementari da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente con le limitazioni di cui all'art. 126 comma *a*) e *c*):

Acustica;
Algebra;
* Algebra superiore;
Aerodinamica;
* Analisi superiore;
Astrofisica;
Astronomia;
Biofisica;
Biologia generale;
* Calcolo delle probabilità;
Calcolo numerico e programmazione I;
Calcolo numerico e programmazione II;
Calcolo operativo;
Chimica fisica (per fisici);
Chimica biologica;
Chimica organica;
Chimica teorica;
Cibernetica;
Economia e organizzazione industriale;
Elettronica applicata alle macchine calcolatrici;
Elettrochimica;
Onde elettromagnetiche;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Elettrotecnica;
Fisica dei reattori;
Fisica dei neutroni;
Fisica dello stato solido;
Fisica delle particelle elementari;
* Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Fisica terrestre (geofisica);
Fisica dei plasmi;
Fisica spaziale;
Funzioni speciali;
Gasdinamica;
Genetica;
Geodesia;
Geologia;
Geochimica;
* Geometria algebrica;
* Geometria differenziale;
* Geometria superiore;
* Istituzioni di geometria superiore;
Istituzioni di fisica nucleare;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
* Meccanica superiore;
Meccanica delle vibrazioni;
Matematiche complementari (annuale);
* Matematiche superiori;
Metereologia;
Metereologia e oceanografia;
Mineralogia (per fisici);
Ottica;
Ottica elettronica;
Pedagogia e metodologia scientifica;
Radioattività;
Radioastronomia;
Relatività;
Sismologia;
Spettroscopia (per fisici);
Storia della fisica;
Tecnica del vuoto;
* Teoria delle funzioni;
Teoria delle forze nucleari;
Teoria dell'informazione;
Termodinamica;
Logica matematica;
Epistemologia e metodologia.

Art. 128. — Agli effetti della successione degli esami valgono le seguenti norme:

Gli esami di Fisica generale I e II Analisi matematica I e II sono propedeutici a tutti gli esami del secondo biennio. L'esame di esperimentazioni di Fisica è propedeutico all'esame di Laboratorio di fisica I.

Art. 129. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami degli insegnamenti fondamentali e di quelli a scelta stabiliti per ciascun indirizzo.

L'esame di laurea consiste:

a) di una prova atta ad accertare la cultura generale del candidato nelle discipline fisiche;

b) di una prova pratica di laboratorio;

c) della discussione di una tesi scritta su di un tema liberamente scelto dal candidato ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

d) della esposizione e discussione di una memoria della letteratura scientifica; a scelta del candidato, ma su di un argomento differente da quello del tema di cui al punto *c*) precedente.

La tesi deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami insieme al titolo della memoria scelta dal candidato di cui al precedente comma *d*).

La Commissione per le prove di cui ai punti *a*) e *b*) è composta da non meno di tre professori ufficiali della Facoltà dei quali almeno due ordinari.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Fisica indipendentemente dell'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 130. — I laureati in matematica aspiranti alla laurea in fisica sono iscritti al terzo anno con la convalidà di non più di dieci esami comuni superati, a scelta della Facoltà.

Coloro che sono in possesso di altra laurea ed aspirano alla laurea in fisica possono godere di un'abbreviazione di corso non superiore a due anni, che viene stabilita con decreto rettorale, udito caso per caso, il Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per l'immatricolazione.

Laurea in matematica

Art. 131. — Il corso di studi per il conseguimento della laurea in matematica ha la durata di anni quattro. Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre es-

sere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo.

Per l'indirizzo applicativo sono previsti due piani di studi, uno ad orientamento numerico e l'altro ad orientamento meccanico.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni ai tre indirizzi:

1° *Anno*:

Analisi matematica I; Geometria I Algebra, Fisica generale I.

2° *Anno*:

Analisi matematica II, Geometria II, Meccanica razionale, Fisica generale II.

3° *Anno*:

Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di geometria superiore, Istituzioni di fisica matematica.

Sono altresì insegnamenti fondamentali:

Per l'indirizzo generale:

4° *Anno*:

Analisi superiore, Geometria superiore.

Per l'indirizzo didattico:

3° *Anno*:

Matematiche complementari I.

4° *Anno*:

Matematiche complementari II.

Per l'indirizzo applicativo con piano di studio ad orientamento numerico:

3° *Anno*:

Calcolo numerico e programmazione I.

4° *Anno*:

Calcolo numerico e programmazione II.

Per l'indirizzo applicativo con piano di studio ad orientamento meccanico:

3° *Anno*:

Meccanica superiore.

4° *Anno*:

Fisica matematica.

Per ciascuno degli insegnamenti fondamentali sopraelencati vi è un esame finale e ciascuno di essi è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

L'insegnamento di Istituzioni di analisi superiore ovvero quello di Istituzioni di fisica matematica potranno essere sostituiti, previa deliberazione della Facoltà, con quello di metodi matematici della fisica, fondamentale per il corso di laurea in fisica.

Art. 132. — Gli studenti iscritti al corso a indirizzo generale dovranno superare gli esami di due corsi complementari uno dei quali dovrà essere seguito al terzo anno e l'altro al quarto; uno almeno di essi dovrà essere a indirizzo fisico.

Gli insegnamenti complementari per il corso di studi ad indirizzo generale dovranno essere scelti entro il seguente elenco, nel quale sono contrassegnati da un asterisco gli insegnamenti da considerarsi a carattere fisico ai fini dell'applicazione del comma precedente:

Algebra superiore;
Astronomia;
Calcolo delle probabilità;
Calcolo numerico e programmazione I;
* Fisica delle particelle elementari;
Fisica matematica;
* Fisica superiore;
* Fisica teorica;
Funzioni speciali;
Geodesia;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
Logica matematica;
Matematiche superiori;
* Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
* Onde elettromagnetiche;
* Struttura della materia;
Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni;
* Teoria delle forze nucleari;
Topologia.

Art. 133. — Gli studenti iscritti al corso a indirizzo didattico sono tenuti a superare gli esami di due corsi complementari che dovranno essere seguiti al quarto anno; uno almeno di essi dovrà essere a indirizzo fisico.

Gli insegnamenti complementari per il corso di studi a indirizzo didattico dovranno essere scelti entro il seguente elenco, nel quale sono contrassegnati da un asterisco gli insegnamenti da considerarsi a carattere fisico ai fini dell'applicazione del comma precedente:

Analisi superiore;
Astronomia;
Calcolo numerico e programmazione I;
Chimica generale e inorganica con elementi di organica;
* Complementi di fisica generale (annuale);
Fisica matematica;
* Fisica superiore;
* Fisica teorica;
Funzioni speciali;
Geometria superiore;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Matematiche elementari dal punto di vista superiore;
Matematiche superiori;
Meccanica superiore;
* Onde elettromagnetiche;
Pedagogia e metodologia scientifica;
Preparazione di esperienze didattiche (annuale);
Storia delle matematiche;
* Struttura della materia;
Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni.

Art. 134. — Gli studenti iscritti al corso a indirizzo applicativo sono tenuti a superare gli esami di due corsi complementari i quali dovranno essere seguiti al quarto anno; uno almeno di essi dovrà essere a indirizzo fisico.

Gli insegnamenti complementari per il corso a indirizzo applicativo con piano di studio ad orientamento numerico dovranno essere scelti entro il seguente elenco nel quale sono contrassegnati da un asterisco gli insegnamenti da considerarsi a carattere fisico ai fini dell'applicazione del comma precedente:

Algebra superiore;
Analisi superiore;

Astronomia;
Calcolo delle probabilità;
Economia matematica;
Economia e organizzazione industriale;
* Elettronica;
* Elettronica applicata alle macchine calcolatrici;
Fisica matematica;
* Fisica superiore;
* Fisica teorica;
Funzioni speciali;
Geodesia;
Geometria superiore;
Matematica finanziaria ed attuariale.
Matematiche superiori;
Meccanica superiore;
* Onde elettromagnetiche;
Statistica matematica;
* Struttura della materia;
Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni,
Teoria dell'informazione.

Gli insegnamenti complementari per il corso a indirizzo applicativo con piano di studio ad orientamento meccanico dovranno essere scelti entro il seguente elenco, nel quale sono contrassegnati con asterisco gli insegnamenti da considerarsi a carattere fisico ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo:

Aerodinamica;
Analisi superiore.
Astronomia;
Calcolo delle probabilità;
Calcolo numerico e programmazione I;
* Elettronica;
* Fisica dei plasmi;
* Fisica spaziale,
* Fisica superiore;
* Fisica teorica;
* Fisica terrestre;
Funzioni speciali;
* Gasdinamica;
Geodesia;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Matematiche superiori;
Meccanica delle vibrazioni;
Meccanica del volo;
* Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
* Onde elettromagnetiche;
Scienza delle costruzioni;
* Struttura della materia;
Teoria delle funzioni;
Teoria dell'informazione.

Art. 135. — Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

I corsi di Analisi matematica, Geometria, Fisica generale non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Gli esami di Analisi matematica I e Geometria I sono propedeutici rispetto agli esami di Analisi matematica II, Geometria II e Meccanica razionale.

Gli esami di Algebra e Geometria II sono propedeutici rispetto a quelli di Algebra superiore, Geometria algebrica, Geometria superiore, Istituzioni di geometria superiore, Matematiche complementari, Matematiche elementari dal punto di vista superiore, Topologia.

L'esame di Analisi matematica II è propedeutico rispetto a quelli di analisi superiore, Calcolo delle probabilità, Calcolo numerico e programmazione, Funzioni speciali, Geometria differenziale, Istituzioni di analisi superiore, Matematica finanziaria ed attuariale, Matematiche superiori, Statistica matematica, Teoria dei numeri, Teoria delle funzioni, Teoria dell'informazione, Topologia.

L'esame di Meccanica razionale è propedeutico rispetto a quelli di Aerodinamica, Astronomia, Fisica matematica, Geodesia, Istituzioni di fisica matematica, Meccanica delle vibrazioni, Meccanica del volo, Meccanica statistica, Meccanica superiore, Scienza delle costruzioni.

L'esame di Fisica generale II è propedeutico rispetto a quelli di complementi di Fisica generale, Elettronica, Elettronica applicata alle macchine calcolatrici, Fisica dei plasmi, Fisica delle particelle elementari, Fisica spaziale, Fisica superiore, Fisica teorica, Gasdinamica, Meccanica quantistica, Onde elettromagnetiche, Preparazione di esperienze didattiche, Struttura della materia, Teoria delle forze nucleari.

Art. 136. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e nei due da lui scelti tra i complementari.

Detto esame di laurea consta.

a) di una prova scritta e orale intesa ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b) della discussione di una tesi scritta su un tema liberamente scelto dal candidato, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

c) della discussione di una tesina orale presentata dal candidato e riguardante un argomento diverso da quelli su cui verte la dissertazione.

Per gli studenti iscritti al corso di studi a indirizzo generale la dissertazione deve avere carattere di ricerca originale.

La tesi deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami insieme al titolo della tesina scelta dal candidato.

La Commissione per la prova di cultura generale è composta da cinque professori ufficiali della Facoltà, dei quali almeno tre ordinari.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 137. — I laureati in Fisica aspiranti alla laurea in Matematica sono iscritti al terzo anno con la convalida di non più di dieci esami comuni superati a scelta della Facoltà.

Coloro che sono in possesso di altra laurea ed aspirano alla laurea in matematica possono godere di una abbreviazione di corso non superiore a due anni che

viene stabilita per decreto rettorale, udito caso per caso il Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per l'immatricolazione.

Gli articoli 133, 134, 135, 136 e 137 relativi al corso di studi per la laurea in matematica e fisica sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 aprile 1962, n. 293.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio Francesco Stancati di Cosenza del 18 gennaio 1962, n. 147140 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'atto aggiuntivo del notaio Francesco Stancati di Cosenza, del 9 marzo 1962, n. 168830 del repertorio generale, con il quale vengono apportate alcune modifiche al predetto statuto;

Vista la deliberazione del 23 gennaio 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari, ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 marzo 1962, n. 294.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « Alessandro Passaleva » di Vergiate.

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club « Alessandro Passaleva » di Vergiate, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 aprile 1962, n. 295.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna dell'Oriente in Tagliacozzo (L'Aquila).

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano dei Marsi in data 24 maggio 1961, integrato con due dichiarazioni del 30 maggio e 25 giugno 1961, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna dell'Oriente in Tagliacozzo (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 aprile 1962, n. 296.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco Saverio e Santa Paola Romana in contrada Levà del comune di Taggia (Imperia).

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 21 settembre 1961, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco Saverio e Santa Paola Romana in contrada Levà del comune di Taggia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 aprile 1962, n. 297.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel comune di Schio (Vicenza).

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 17 maggio 1958, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù nel comune di Schio (Vicenza) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 298.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore in frazione Cà Vio del comune di Venezia.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° giugno 1961, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore in frazione Cà Vio del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 299.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del Canneto, del comune di Gallipoli (Lecce).

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gallipoli in data 11 febbraio 1958, integrato con postilla del 10 febbraio 1961 e con dichiarazione del 29 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria del Canneto nel comune di Gallipoli (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 300.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore nel comune di Isernia (Campobasso).

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Isernia e Venafro in data 1° giugno 1957, integrato con postilla e dichiarazione del 24 agosto 1961, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore nel comune di Isernia (Campobasso) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 301.

Autorizzazione all'Unione Italiana dei Ciechi ad acquistare un immobile in Milano.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione Italiana dei Ciechi, viene autorizzata ad acquistare un immobile in Milano, sito in via S. Eusebio, 24, allo scopo di ampliare la sede della Sezione della Lombardia occidentale della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1962.

Determinazione della forma e delle caratteristiche tecniche delle marche da bollo a imposta fissa da L. 1000, 2000, 5000.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sulla imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, registro n. 29 Finanze, foglio n. 400 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1957, registro n. 22 Finanze, foglio n. 305 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 1957, concernente la determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche da bollo e la determinazione della forma e delle altre caratteristiche di alcuni tipi di marche da bollo a imposta fissa;

Riconosciuta la necessità di istituire marche da bollo a imposta fissa dei valori di lire duemila e di lire cinquemila;

Ritenuto che per ragioni di uniformità occorre modificare anche la forma e le caratteristiche delle marche da bollo a imposta fissa del valore di lire mille istituite con il decreto ministeriale 20 agosto 1957 succitato;

Considerato che occorre determinare la forma e le caratteristiche delle marche da bollo a imposta fissa dei suddetti valori:

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le marche da bollo a imposta fissa del valore di:

lire 1000 (mille);
» 2000 (duemila):
» 5000 (cinquemila),

nel formato carta di mm. 29,75 x 47,5 e nel formato stampa di mm. 26,75 x 44,5.

Le marche sono stampate in calcografia su carta bianca liscia, filigranata in chiaro.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La perforazione è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia nello spazio riservato alla perforazione con un filetto nella parte alta e con il fondo del bianco linea nella parte bassa; si distingue in due parti sovrapposte: quella alta ha nel centro una cornice ovale dentro la quale è incisa la testa della Dea Roma, al sommo vi è la leggenda « MARCA DA BOLLO », ai lati destro e sinistro vi sono due lesene ornate da boccioli di fiori stilizzati, in basso è posto il valore in cifre.

La parte inferiore consta di una formella a linea bianca che porta al centro uno spazio rettangolare destinato alla serie ed alla numerazione, sopra a questo spazio trovasi la dizione letterale del valore.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 1000 blu;
L. 2000 bruno giallo;
L. 5000 rosso garanza.

La serie e la numerazione sono stampate tipograficamente in colore nero.

Art. 2.

Le marche da bollo a imposta fissa del valore di lire mille di vecchio tipo restano tuttora in corso fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1962
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 121. — BENNATI

(3170)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1962.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 7 dicembre 1950, e modificato con decreti ministeriali 9 aprile 1956, 8 agosto 1956, 27 dicembre 1956 e 5 ottobre 1961;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e della assemblea dei soci della predetta Cassa, rispettivamente in data 16 e 25 marzo 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

E' approvata la modifica del comma terzo dell'art. 52 dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Eccezionalmente potranno ammettersi cambiali con una sola firma o concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, limitatamente però alla somma complessiva non superiore a 40 milioni per ciascuno di detti nominativi, salvo deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali all'Organo di vigilanza ».

E' approvato, altresì, l'inserimento, dopo il comma primo dell'art. 53, dell'anzidetto statuto, del seguente nuovo capoverso:

« Le ipoteche potranno anche essere di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(3171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Letteratura italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Letteratura italiana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3262)

Vacanza della cattedra di « Letteratura nord-americana » presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, è vacante la cattedra di « Letteratura nord-americana » cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà del predetto Istituto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3263)

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, è vacante la cattedra di « Diritto commerciale », cui l'Università stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della predetta Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3264)

Vacanza della seconda cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di « Diritto penale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3265)

Vacanza delle cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Diritto fallimentare » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano, sono vacanti le cattedre di « Diritto costituzionale » e di « Diritto fallimentare » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3266)

Vacanza della cattedra di « Storia economica » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Storia economica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3294)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 6 aprile 1962, n. 6326/4230, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 1962, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 360, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 62.599.387 (lire sessantaduemilionicinquecentonovantanovemilatrecentottantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), della superficie di ettari 577.96.77 nei confronti della ditta COMPAGNA Francesco di Piero e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 689, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 12.715.000, già liquidato con decreto ministeriale 30 gennaio 1958, n. 3817/1721 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 9 aprile 1958) — nella misura di L. 49.884.387.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 25.542.328 (lire venticinquemilionicinquecentoquarantaduemilatrecentoventotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 75.420.000 (lire settantacinquemilioniquattrocentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 36 del 9 febbraio 1962.

(3119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 5 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,60	620,62	620,60	620,61	—	620,60	620,65	620,62	620,60
$ Can.	569,10	569,25	568,75	569,30	568,50	—	569 —	569,60	569,05	568,50
Fr. Sv.	143,83	143,82	143,83	143,83	143,85	—	143,83	143,80	143,82	143,82
Kr. D.	90,02	89,98	89,97	90,01	90 —	—	90 —	90 —	89,95	90 —
Kr. N.	86,97	87 —	86,98	86,96	87 —	—	86,93	87 —	86,98	87 —
Kr. Sv.	120,65	120,56	120,57	120,56	120,60	—	120,52	120,65	120,62	120,62
Fol.	172,76	172,77	172,76	172,745	172,75	—	172,735	172,80	172,71	172,75
Fr. B.	12,47	12,476	12,47775	12,478	12,47	—	12,475	12,48	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,69	126,67	126,66	126,6575	126,70	—	126,67	126,70	126,66	126,66
Lst.	1743,95	1741 —	1741,30	1741,70	1741 —	—	1741,60	1743,15	1743,05	1741,25
Dm. occ.	155,44	155,42	155,43	155,40	155,35	—	155,41	155,40	155,35	155,40
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,06	24,0575	24,045	—	24,0575	24,06	24.05	24,05
Escudo Port.	21,76	21,75	21,77	21,75	21,80	—	21,75	21,77	21,75	21,77

Media dei titoli del 5 giugno 1962

Rendita 5 % 1935	106,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	569,15
1 Franco svizzero	143,83
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	120,54
1 Fiorino olandese	172,74
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,664
1 Lira sterlina	1741,65
1 Marco germanico	155,405
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,75

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Maurenzig Giuseppe;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capriva del Friuli e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta

Al signor Maurenzig Giuseppe, nato a Capriva del Friuli, addì 17 marzo 1965, residente a Capriva del Friuli, via Zorutti n. 18, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Maurenzig » in « Maurenzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche a tutti i componenti la famiglia del richiedente, composta dei seguenti membri

1) Maurenzig Paolo, nato a Capriva del Friuli il 29 settembre 1927, figlio;

2) Maurenzig Anna Giuseppina, nata a Capriva del Friuli il 1° agosto 1936, figlia;

3) Maurenzig Guido, nato a Capriva del Friuli il 14 ottobre 1939, figlio;

4) Maurenzig Bruna, nata a Capriva del Friuli il 10 ottobre 1944, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Capriva del Friuli, sarà notificato agli interessati ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 19 maggio 1962

Il prefetto: NITRI

(3113)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « S. Giuseppe » di Rutigliano, di 2ª categoria, con sede in Rutigliano (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, e il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno « S. Giuseppe » di Rutigliano, di 2ª categoria, con sede in Rutigliano (Bari);

Dispone:

Il dott. Ugo Sergio Pesce, nato a Molfetta il 28 marzo 1934, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno « S. Giuseppe » di Rutigliano, di 2ª categoria, con sede in Rutigliano (Bari), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1962

Il Governatore: CARLI

(3173)

Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Catanzaro, di 2ª categoria, con sede in Catanzaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 17 marzo 1958, con il quale il prof. Vitaliano Muleo venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Catanzaro, di 2ª categoria, con sede in Catanzaro;

Considerato che l'anzidetto commissario provvisorio ha chiesto di essere esonerato dall'incarico,

Dispone:

L'avv. Carlo Felicetti, nato a Catanzaro il 27 ottobre 1907, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Catanzaro, di 2ª categoria, con sede in Catanzaro, in sostituzione del prof. Vitaliano Muleo, con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni restano frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1962

Il Governatore: CARLI

(3175)

Attribuzione al Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari) è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1962

Il Governatore: CARLI

(3172)

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di San Marco d'Alunzio, con sede in San Marco d'Alunzio (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 4 maggio 1962, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di San Marco d'Alunzio, con sede in San Marco d'Alunzio (Messina), in liquidazione coatta, il sig. dott. Enzo Villari è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2998)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile della Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica nei ruoli del personale civile, insegnante dell'Accademia aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) aver conseguito la laurea in scienze matematiche e in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria industriale;

b) essere cittadini italiani, intendendosi equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) aver sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, non hanno superato il 40°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 45 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

2) ad anni 45 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia e per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 40 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il candidato che ha superato il 40° anno di età ma non il 45°, può ugualmente concorrere, sempre quando abbia prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui 40 anni prescritti.

Si prescinde tuttavia dai limiti di età per coloro che facciano o abbiano fatto parte da non oltre cinque anni della Amministrazione aeronautica e che abbiano avuto incarichi di insegnamento presso l'Accademia aeronautica.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno, inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato, di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica e la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, potrà essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della difesa-Aeronautica, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e sarà così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica, direttore degli studi, presidente;

il professore dell'Accademia aeronautica titolare della cattedra alla quale si provvede, membro;

tre pofessori scelti tra i professori ordinari di Università o di Istituto superiore o dell'Accademia aeronautica, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva dell'Aeronautica militare, con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza voto.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica o presso altra località che il Ministero della difesa-Aeronautica crederà opportuno stabilire, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

Allorchè si presenteranno per sostenere gli esami, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della idoneità personale di un valido documento di identificazione.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, come segue:

Prova scritta:

Consisterà nella trattazione di un tema su materia attinente all'insegnamento per il quale viene bandito il concorso.

Prove orali:

Qualsiasi argomento concernente la materia messa a concorso.

La lingua estera obbligatoria, a scelta del candidato, tra francese, inglese e tedesco; lettura e traduzione in italiano.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno riportare almeno sette decimi nella prova scritta; la prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengono in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e di quello ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 11.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui ai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati o assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta per la liberazione dovranno presentare, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1959, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito che sarà pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

L'aspirante utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà a lui fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 300 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 200 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale o copia su carta da bollo da L. 300 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere

prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

7) certificato in carta legale, rilasciato dalla competente autorità scolastica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove d'esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

8) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica da redigersi su carta da bollo da L. 100 e dal quale risulti che il candidato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio. Detto certificato dovrà essere rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, da un ufficiale medico dell'Aeronautica militare e vistato dal comandante dell'Ente presso il quale l'ufficiale presta servizio;

9) copia dello stato di servizio civile, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 300. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto di una pubblica Amministrazione. Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 14.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria di cui al precedente art. 13 e avente la qualifica di dipendente statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto dovrà presentare, nel termine previsto dall'art. 13, primo comma, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il certificato dei voti conseguiti nelle singole prove di esame di laurea ed il certificato medico.

Art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere all'interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 13, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 16.

Il vincitore del concorso con decreto del Ministro per la difesa, conseguirà la nomina ad assistente alla cattedra (coefficiente 229), nei ruoli del personale civile insegnante della Accademia aeronautica.

I parenti ed affini ed il coniuge del professore titolare della cattedra non possono essere nominati assistenti.

Art. 17.

La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria.

Gli assistenti, dopo cinque anni di continuato e lodevole servizio, possono ottenere, con provvedimento speciale, la nomina a professore ordinario di istituti di istruzione media o superiore, o il passaggio in altre carriere della pubblica Amministrazione.

Gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, ed in ogni caso non oltre il 60° anno di età.

Art. 18.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

All'assunto in servizio compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in prima classe per raggiungere la sede dell'Accademia.

Art. 19.

Il vincitore del concorso ha l'obbligo di assumere servizio entro il termine che gli sarà indicato, e qualora, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assuma servizio entro il termine fissato, sarà dichiarato decaduto, senza bisogno di diffida.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1962

p. *Il Ministro*: De Meo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962
Registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 327

(2670)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 10, foglio n. 251, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di ragioniere e perito commerciale;

Considerato che il dott. Antonio Castellani, presidente della predetta Commissione, deve essere dispensato dall'incarico per motivi di salute e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Edmondo Cossu, ispettore generale del ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di ragioniere e perito commerciale, in sostituzione del dott. Antonio Castellani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1962

Il Ministro: Bertinelli

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1962
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 267. — Barone

(3152)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o scienze coloniali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 10, foglio n. 250, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o scienze coloniali;

Considerato che il prof. Vincenzo Carullo, componente della predetta Commissione, con lettera del 18 gennaio 1962, ha rinunciato all'incarico per ragioni di salute;

Vista la nota telegrafica del 23 febbraio 1962 del Ministero della pubblica istruzione con la quale, in sostituzione del prof. Vincenzo Carullo, viene designato il prof. Ubaldo Prosperetti, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Perugia;

Decreta:

Il prof. Ubaldo Prosperetti, ordinario di diritto del lavoro nella Università di Perugia, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o scienze coloniali, in sostituzione del prof. Vincenzo Carullo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1962
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc. foglio n. 268. — BARONE

(3153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 230, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Scambelluri dott. Renato, vice prefetto, capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato.

Componenti:

Griffi dott. Filippo, vice prefetto;

Giuliani dott. Girolamo, soprintendente di 1ª classe;

Mezzetti prof. Vera, dell'Istituto magistrale Margherita di Savoia di Roma;

Pavone prof. dott. Claudio, direttore di 1ª classe abilitato all'insegnamento della filosofia, pedagogia e storia nelle scuole medie superiori.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Raffaele De Felice, direttore di 1ª classe, in servizio al Ministero.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa farà carico sul cap. 17 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1962
Registro n. 11 Interno, foglio n. 275. — TORRI

(3227)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 febbraio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale provinciale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1962 con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Nuoro, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . punti 82,72 su 132
2. Garzi dott. Mariano . . . » 82,50 »
3. Merolli dott. Rocco . . . . » 80,50 »
4. Gaetti dott. Giuseppe . . . » 79,95 »
5. Tossi dott. Carlo . . . » 74,13 »
6. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 74,09 »
7. Zaffarano dott. Michele . . » 73,31 »
8. Di Santo dott. Angelo . . . » 71 — »
9. Coiro dott. Giovanni . . » 64,22 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(3150)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cagliari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 18 novembre 1961, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Cagliari, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferrari dott. Gino . . . punti 91,51 su 132
2. Del Bene dott. Giovanni . . . . » 88,59 »
3. Madau Diaz dott. Gaetano . . . » 86,66 »
4. Fraiese dott. Vittorio . . . » 86,50 »
5. Schiavina dott. Renato . . . » 85,09 »
6. Vucusa dott. Riccardo . . . » 82,96 »
7. Merolli dott. Rocco Antonio . . » 82,62 »
8. De Lisi dott. Leonardo . . . » 82,52 »
9. Rianò dott. Enrico . . . . » 82,18 »
10. Cirelli dott. Giuseppe . . . » 79,86 »
11. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 78,58 »
12. Campanelli dott. Giovanni . . » 76,66 »
13. Giambitto dott. Giuseppe . . . » 76,27 »
14. Ghiani dott. Paolo . . . » 75,89 »
15. Zaffarano dott. Michele . . . » 75,82 »
16. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 75,05 »
17. Di Santo dott. Angelo . . . . » 71,50 »
18. Albi Marini dott. Muzio . . . » 59,72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(3251)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cremona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2441 del 3 dicembre 1960, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1960;

Visti i decreti n. 1141 e n. 2741, rispettivamente del 4 maggio 1961 e 10 ottobre 1961, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla suddetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, riguardante i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cremona, al 30 novembre 1960:

1. Moro Gianvincenzo	punti	63,944	su 100
2. Mazzotti Angelo	»	55,490	»
3. Zucchi Lorenzo	»	55,461	»
4. Viola Luigi	»	54,410	»
5. Dolci Giuseppe	»	53,695	»
6. Nichetti Giovan Battista	»	46,171	»
7. Cavazzuti Giancarlo	»	45,375	»
8. Malgarini Massimo	»	44,500	»
9. Ferrari Andrea	»	44,431	»
10. Premoli Agostino	»	44,083	»
11. Dossena Mario	»	43,500	»
12. Rizzi Giovita	»	43,275	»
13. Guallini Luigi	»	43,000	»
14. Maggi Emilio	»	42,500	»
15. Bresciani Bruno	»	42,000	»
16. Tosoni Fernando	»	42,000	»
17. Locatelli Alessandro	»	41,500	»
18. Rossi Costantino	»	41,500	»
19. Campana Glauco	»	40,500	»
20. Cappi Giuseppe	»	40,000	»
21. Ruggeri Carlino	punti	40,000	su 100
22. Rossi Francesco	»	39,500	»
23. Calvetti Luigi Raffaele	»	39,000	»
24. Curti Giulio	»	39,000	»
25. Del Fiacco Guido	»	38,500	»
26. Filippini Giuseppe	»	38,000	»
27. Piccinelli Stefano	»	37,000	»
28. Barbero Remigio	»	36,500	»
29. Menini Giovanni	»	36,430	»
30. Sivieri Mario	»	36,000	»
31. Gozzi Sante	»	35,500	»
32. Gerola Gianfranco	»	35,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 24 maggio 1962

Il veterinario provinciale: D'ESPOSITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Capergnanica, vacante al 30 novembre 1960, bandito con decreto n. 2441, in data 3 dicembre 1960;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Il dott. Moro Gianvincenzo, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per la condotta veterinaria consorziale di Capergnanica, Chieve, Casaletto Ceredano.

Il sindaco del comune di Capergnanica, capo consorzio, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Cremona ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 24 maggio 1962

Il veterinario provinciale: D'ESPOSITO

(3237)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.